

ALLEGATO alla proposta di deliberazione avente per oggetto: Imposta municipale propria (IMU) – Regolamento ed aliquote per l'anno 2013 – Approvazione modifiche.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 3.9.2012 e successive modifiche e integrazioni	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO (le modifiche sono indicate in <u>grassetto sottolineato</u> , le abrogazioni in barato doppio)
ART. 2 – ALIQUOTE	ART. 2 – ALIQUOTE
<p>1. Le aliquote dell'imposta municipale propria in vigore nel comune di Lucca sono stabilite come segue:</p> <p>a) aliquota dello 1,06 % (uno virgola zerosei per cento) per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti;</p> <p>b) aliquota dello 0,4 % (zero virgola quattro per cento) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché per quelle assimilate dal successivo art. 5;</p> <p>c) aliquota dello 0,96 % (zero virgola novantasei per cento) per gli immobili locati con contratto regolarmente registrato, limitatamente a quelli appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, a condizione che la locazione sia a fini abitativi. Per gli immobili locati non rientranti in detta previsione si applica l'aliquota di cui alla precedente lettera a);</p> <p>d) aliquota dello 0,76 % (zero virgola settantasei per cento) per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato, immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal 3° comma dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. Per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato, il quale a sua volta deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare.</p> <p>e) aliquota dello 0,76 % (zero virgola settantasei per cento) per le unità immobiliari adibite a sale cinematografiche e/o teatrali.</p> <p style="text-align: center;">... <i>omissis</i> ...</p>	<p>1. Le aliquote dell'imposta municipale propria in vigore nel comune di Lucca sono stabilite come segue:</p> <p>a) aliquota dello 1,06 % (uno virgola zerosei per cento) per tutti gli immobili (<u>aree fabbricabili, fabbricati e terreni, ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D</u>), ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti <u>b), c), d), e), f) e g)</u>;</p> <p>b) aliquota dello 0,4 % (zero virgola quattro per cento) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale <u>appartenente alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6</u> e relative pertinenze nonché per quelle assimilate dal successivo art. 5;</p> <p>c) <u>aliquota dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1, A7, A8, A9 e relative pertinenze nonché per quelle assimilate dall'art. 5 del regolamento;</u></p> <p>d) aliquota dello 0,96 % (zero virgola novantasei per cento) per gli immobili locati con contratto regolarmente registrato, limitatamente a quelli appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, a condizione che la locazione sia a fini abitativi. <u>Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</u> Per gli immobili locati non rientranti in detta previsione si applica l'aliquota di cui alla precedente lettera a);</p> <p>e) aliquota dello <u>0,56</u> % (zero virgola <u>cinquantasei</u> per cento) per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione</p>

principale, con contratto regolarmente registrato, immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal 3° comma dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. Per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato, ~~il quale a sua volta deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare.~~ **Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;**

- f) aliquota dello 0,76 % (zero virgola settantasei per cento) per le unità immobiliari **appartenenti alla categoria catastale D3 (teatri, cinema, ecc.) e relative pertinenze;**
- g) **aliquota dello 0,76% (zero virgola settantasei per cento) per un solo immobile concesso in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) con contratto di comodato regolarmente registrato, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:**
- g.1) l'immobile deve essere classificato esclusivamente nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7;**
- g.2) l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per cui se l'abitazione concessa in uso gratuito è composta da due o più unità immobiliari catastali, l'aliquota ridotta si applica comunque ad una sola di esse;**
- g.3) l'immobile deve costituire l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;**
- g.4) il soggetto concedente deve essere possessore, oltre che dell'immobile dato in uso gratuito e di quello destinato a propria abitazione principale, ivi comprese le relative pertinenze, di un solo altro immobile classificato nelle categorie catastali di cui al punto g.1), e relative**

<p>3. L'utilizzo delle aliquote sopra previste alle lettere c) e d) richiede, a pena di decadenza dal beneficio, la presentazione dell'apposita dichiarazione prevista ai fini dell'imposta municipale propria, nei termini stabiliti, individuando l'unità immobiliare interessata e documentando, anche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non sono quindi considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta, dichiarazioni generiche e non documentate.</p>	<p><u>pertinenze, per una quota non superiore al 49%.</u></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>3. <u>L'utilizzo delle aliquote sopra previste alle lettere d), e) e g) richiede, a pena di decadenza dal beneficio, la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune ovvero fornire gli estremi di registrazione degli atti che legittimano l'agevolazione.</u> Non sono quindi considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta, dichiarazioni generiche e non documentate. <u>Riguardo in particolare alle abitazioni concesse in uso gratuito ai sensi della suddetta lettera g), non è comunque valida la dichiarazione di uso gratuito eventualmente già presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. La presentazione di tali dichiarazioni sostitutive di atto notorio deve avvenire entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</u></p>
	<p>ART. 6 BIS – ULTERIORI MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU</p> <p>1. <u>In aggiunta alle modalità esistenti, la dichiarazione IMU può essere presentata anche via web, utilizzando l'apposita funzionalità eventualmente messa a disposizione dal Comune di Lucca ai suoi contribuenti.</u></p> <p>2. <u>Tale modalità è facoltativa e gratuita per il contribuente; essa deve essere realizzata con modalità tali da garantire la genuinità dei dati, la loro provenienza dal contribuente e la loro riservatezza.</u></p>